

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Bellocchio, Mazzarrino, Pavone, Pellicani, Principe e Reina sono sostituiti rispettivamente dai deputati Corradi, Giglia, Porcellana, Alborghetti, Ferrari Marte e Susi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa (3193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa ».

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta si è svolta la discussione sulle linee generali.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso « parere favorevole con la raccomandazione che venga prevista una norma di sanatoria degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in conseguenza del decreto-legge n. 9 del 1982, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, in relazione a quelle disposizioni del medesimo che risultino soppresse da parte delle Camere ».

La V Commissione bilancio ha espresso « parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti 1. 6, 0. 1. 6. 5, 0. 1. 6. 2, 2. 6, 2. 0. 1, 3. 2, 3. 0. 1, 3. 0. 3, 4. 4-bis, a condizione che il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge sia così riformulato: "Nelle zone di cui al comma precedente, il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del 50 per cento ed è esente nel periodo stesso dall'imposta

locale sui redditi"; parere contrario su tutti gli altri emendamenti ».

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi le plusvalenze di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate mediante cessione che comporta il trasferimento della proprietà di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:

a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;

b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;

d) le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con riferimento alla presente legge;

e) ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 6, destinati alla locazione alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa, di tale destinazione per dieci anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo è assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

L'ammontare delle plusvalenze accantonate o annotate che non risultano reinvestite con l'osservanza delle disposizioni recate dai commi precedenti concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica l'inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura dal venticinque al cinquanta per cento delle plusvalenze che avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui sono state realizzate.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze le annotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state realizzate.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 1.

Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del 2 per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, nonché alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso di abitazioni le agevolazioni si applicano a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero cooperative aventi i requisiti indicati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi soggetto il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, le agevolazioni si applicano a condizione che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscono una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti all'imposta di registro nella misura ridotta del 2 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al comma precedente posti in essere nei

termini e alle condizioni ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora venga trasferita la proprietà di immobili destinati ad abitazione, nonché nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione sempreché gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi vengano successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente ufficio del registro presso cui è stato registrato l'atto di trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile un importo integrativo pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia stato assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del 2 per cento ovvero le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte siano state applicate in misura ridotta. Si applicano altresì gli interessi di mora di cui alla legge 29 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.

Le disposizioni agevolative previste dai precedenti commi primo e secondo si applicano altresì ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni,

effettuati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni nei confronti di persone fisiche a condizione che l'acquisto avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che nell'atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di acquistare la prima casa; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo.

1. 6.

Sono stati inoltre presentati i seguenti subemendamenti:

dai deputati Milani ed altri:

Al primo comma sopprimere le parole: da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e.

0. 1. 6. 7.

Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario, che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'alloggio venga ceduto a terzi, gli enti o le imprese cedenti sono tenuti ad offrire in locazione un altro alloggio al conduttore. Tale alloggio dovrà essere ricompreso tra quelli di proprietà degli enti ed imprese suddetti, oppure tra quelli realizzati investendo il ricavato della cessione secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.

L'acquirente di un alloggio locato è tenuto a garantire la locazione al conduttore fino a quando questi non ottenga un alloggio alternativo.

0. 1. 6. 1. 2.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

dal relatore:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire, alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

0. 1. 6. 1.

dai deputati Alborghetti ed altri:

All'emendamento 0. 1. 6. 1 aggiungere il seguente comma:

Qualora il locatario non eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente comma, l'eventuale terzo acquirente dello alloggio non può recedere dal contratto di locazione prima di quattro anni dalla data di acquisto dell'immobile.

0. 1. 6. 1. 1.

dal relatore:

All'emendamento 0. 1. 6. 1 aggiungere il seguente comma:

Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile abitazione, che risulti occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto delle cessioni e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 2, receda dal contratto stesso, al locatario è concesso in locazione prioritariamente da parte dei soggetti già proprietari dell'alloggio ceduto, un altro alloggio realizzato mediante il reinvestimento effettuato a norma dell'articolo 2, nello stesso comune dove è sito l'immobile oggetto del contratto per il quale è stato esercitato il diritto di recesso o in un comune confinante.

0. 1. 6. 1. 3.

Nel terzo comma sostituire le parole: un importo integrativo, con le parole: una penalità.

0. 1. 6. 6.

Al quarto comma sostituire le parole: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le parole: il 30 giugno 1983.

0. 1. 6. 2.

Nel terzo comma sostituire le parole: di acquistare la prima casa, con le parole: di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge prevalentemente la propria attività, di adibirla a propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma.

0. 1. 6. 5.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e reinvestito nei modi indicati nelle lettere d) ed e) del secondo comma del successivo articolo 2.

0. 1. 6. 4.

ELISEO MILANI. Il subemendamento 0. 1. 6. 7 da me presentato tende ad eliminare la possibilità, per gli enti previdenziali e per le assicurazioni, di alienare il proprio patrimonio immobiliare destinato alle locazioni. In proposito, nell'ambito della Commissione lavori pubblici si è svolta una lunga discussione, in occasione della formulazione di un nuovo testo del « decreto Nicolazzi ». Anche in tale occasione il gruppo del PDUP ha lavorato e si è battuto perché i residui attivi degli enti previdenziali fossero reinvestiti.

Noi consideriamo contraddittorio che da un lato si lavori al fine di ottenere tali investimenti, dall'altro si dia invece la possibilità di alienare un patrimonio indispensabile alle locazioni.

Il problema della carenza di case da concedere in affitto è veramente sentito e c'è nello stesso tempo una notevole esigenza di mobilità, per cui gli enti previdenziali debbono concorrere alla formazione e al mantenimento di un patrimonio immobiliare, che nel caso delle assicurazioni deve essere utilizzato a' termini di legge per la costituzione delle riserve tecniche. Le norme legislative in materia sono però largamente disattese, ma non è possibile premiare attraverso una ulteriore norma legislativa l'evasione di una legge precedente.

L'emendamento presentato dal gruppo del PDUP ha la finalità esplicita di conservare il patrimonio degli enti pubblici previdenziali e delle imprese di assicurazione per uso di locazione. Non spetta a me farmi portatore delle esigenze del sistema, ma debbo dire che una delle ragioni per le quali non si può dar corso ad una maggiore mobilità deriva dal fatto che quando una persona è trasferita, quasi mai riesce a trovare un'abitazione. Il patrimonio degli enti pubblici previdenziali e delle imprese di assicurazioni deve essere mantenuto con tali finalità.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Questa Commissione ha particolarmente insistito, nella discussione, su una certa filosofia del provvedimento, che, se è fiscale, ha anche un preciso obiettivo, vale a dire quello di aumentare il patrimonio immobiliare destinato alle locazioni. Io credo che l'obiettivo della norma sia proprio quello di aumentare il numero degli immobili che vengono destinati a locazione.

Ritengo che questo subemendamento debba essere respinto, perché troppo restrittivo.

PAOLO MORO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Milani 0. 1. 6. 7.

(È respinto).

GUIDO ALBORGHETTI. Preannuncio voto favorevole al subemendamento Milani 0. 1. 6. 1. 2 in quanto ritengo che debbano essere previste garanzie per evitare che le misure fiscali previste all'articolo 1 producano sfratti.

LUIGI SPAVENTA. Chiedo all'onorevole Milani se sia disposto a riformulare il secondo comma del subemendamento togliendo il riferimento agli alloggi di proprietà degli enti.

ELISEO MILANI. Comprendo lo spirito della richiesta dell'onorevole Spaventa, ma faccio presente che questi enti devono reinvestire le plusvalenze per creare alloggi, ed inoltre sono tenuti a costruire case per uso di abitazione in base ad altre norme, per cui il subemendamento non può essere modificato in quel senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Milani 0. 1. 6. 1. 2.

(È respinto).

GUIDO ALBORGHETTI. Manteniamo il subemendamento 0. 1. 6. 1. 1 in quanto è conforme al principio secondo cui l'acquisto da parte di terzi deve essere in ogni caso svantaggiato in queste situazioni per l'effetto negativo che può produrre sotto il profilo degli sfratti. In secondo luogo, vi è una ragione di ordine generale che induce a ritenere che una norma di questo tipo debba essere introdotta nel nostro ordinamento per questioni inerenti alla disciplina dell'equo canone. L'annullamento dei termini oltre i quali sia possibile recedere dal contratto, sia pure per giusta causa, a nostro avviso avrebbe un effetto depressivo sul valore dell'alloggio ed allargherebbe la categoria dei possibili inquilini acquirenti. Avevamo ritenuto di presentare un subemendamento che prevedesse la possibilità da parte dei comuni di esercitare il

diritto di prelazione, ma non vi sono disponibilità finanziarie che rendano effettivamente praticabile una norma del genere. Devo sottolineare a nome del gruppo comunista che l'eventuale non accettazione del subemendamento dimostrerebbe la mancanza di volontà della maggioranza di porre in essere un processo di esenzione fiscale, per cui l'articolo, che pure ha in sé aspetti positivi, sarebbe in contrasto con il parere che questa Commissione ha espresso sul « decreto Nicolazzi » e che ha portato ad uno stralcio delle misure fiscali.

VINICIO BERNARDINI. La questione ci ha impegnato a lungo in sede di Comitato ristretto. Ricordo che avevamo raggiunto un accordo con il ministro delle finanze, accordo condiviso da tutte le altre forze politiche, secondo il quale l'ente che alieni l'immobile deve dare la priorità all'inquilino negli altri alloggi che dovranno essere costruiti con il reinvestimento delle plusvalenze e del ricavato.

LUIGI SPAVENTA. Le osservazioni del collega Bernardini mi sembrano valide, per cui proporrei un accantonamento del subemendamento in attesa del ministro.

PIETRO PADULA. Ricordo che già in sede di Comitato ristretto era stata espressa per quanto riguarda il subemendamento in discussione, l'opposizione di tutta la maggioranza ad un intervento che incidesse sulla normativa dell'equo canone e che riguardasse tutto il patrimonio edilizio italiano. La norma, che pure ha una sua *ratio*, in quanto come principio e già contenuta nella legge n. 392, sia pure con il termine di due anni, fa parte di molti ordinamenti in materia di abitazioni a livello europeo; essa però deve essere coordinata con la normativa che riguarda evidentemente la disponibilità effettiva di acquisizione dell'alloggio da parte del proprietario. In definitiva, l'opposizione nei riguardi del subemendamento Alborghetti non ha nulla a che fare con le questioni sollevate in ordine alla responsabilità che tali enti dovranno assumersi nel reperire

alloggi alternativi per quegli inquilini che, nonostante i benefici previsti dalla legge, non dovessero trovarsi nella condizione di poter avere l'alloggio. Non mi pare però che si possa accantonare il problema, anche se esso non è connesso al tema in discussione. Nel caso in cui l'ente venda, esso va a incidere nel rapporto tra il terzo acquirente e l'inquilino: in tal caso non può non valere la norma generale dell'equo canone. Esistono già nei confronti degli sfrattati norme di tutela, che vincolano gli enti previdenziali a porre una quota del loro patrimonio a servizio di una mobilità che può essere definita forzosa. Credo che sia nella natura delle cose che questi enti realizzino nell'ambito del loro patrimonio, se ne avranno la disponibilità e se saranno riusciti a reinvestire, la mobilità principalmente nei confronti del loro inquilinato.

Io credo che il subemendamento proposto non possa essere posto in votazione, perché attiene ad una questione di carattere generale, di principio, vale a dire ad una modifica della legge n. 392, che in questa sede sarebbe abbastanza impropria. Ripeto che ciò non esclude che qualora si voglia riprendere il discorso con una norma che agevoli l'utilizzo del patrimonio degli enti per realizzare la mobilità all'interno dei medesimi, si possa riconsiderare il problema. A mio avviso si tratterebbe comunque di una norma superflua, perché già esistono precise disposizioni che regolano la materia e che garantiscono che il patrimonio immobiliare in questione venga posto a servizio degli sfrattati.

Credo infine che, trattandosi di enti pubblici, sia molto difficile pensare che possano operare realmente le norme che riguardano gli sfratti; che, infine, se non è opportuno accantonare l'emendamento, non è nemmeno consigliabile diversificare il regime generale degli alloggi acquistati dagli enti pubblici rispetto al regime generale disciplinato dalla legge n. 392.

GIUSEPPE RUBINACCI. Onorevole Presidente, debbo precisare che il subemendamento non è stato affatto discusso in

sede di Comitato ristretto. In tale sede infatti, dopo una lunghissima discussione, si è pervenuti alla conclusione di consentire al locatario il diritto di prelazione, da esercitare sessanta giorni dopo la comunicazione del prezzo. In quella sede non ho sentito parlare di altri e diversi accordi.

Il subemendamento del resto snatura la legge n. 392, che per quanto riguarda la parte edilizia è stata confermata dal Parlamento in sede di approvazione del decreto Nicolazzi-*bis*.

Attendo pertanto il parere del Governo e del relatore, riservandomi di pronunciarmi successivamente.

RAFFAELE GARZIA. Il collega Bernardini ci ha richiamati ad una intesa, che effettivamente fu raggiunta in sede di Comitato ristretto sull'argomento in discussione, ma tale intesa è riduttiva rispetto alle altre proposte. Così come per tutti gli aspetti riguardanti il versante fiscale abbiamo considerato la norma che stiamo discutendo alla stregua di una legislazione speciale, quindi limitata nel tempo e senza che essa comporti modifiche nella legislazione in vigore e a regime, anche per l'aspetto di cui stiamo parlando in questo momento non intendiamo modificare la legge sull'equo canone, ma introdurre in questo caso un principio speciale.

Ciò è tanto vero, che venne abbozzato un emendamento, che poi è sfuggito e di cui avrebbero dovuto farsi carico alcuni membri della Commissione, non il relatore.

Con tale subemendamento in sostanza si propone di porre in lista d'attesa, con priorità, coloro i quali si trovino nella situazione prescritta; gli sfrattati avranno altre riserve ed altre indicazioni. Il gruppo democratico cristiano è d'accordo con tale principio e con il subemendamento 0. 1. 6. 1. 3 che è stato formulato e che può essere ulteriormente migliorato.

GUIDO ALBORGHETTI. Debbo osservare, richiamandomi sempre alle intese e ai colloqui avvenuti in sede di Comitato ristretto, che i subemendamenti 0. 1. 6. 1. 1

e 0. 1. 6. 1. 3 non sono alternativi tra di loro. Noi abbiamo sempre insistito su una posizione di principio in relazione all'allungamento del termine per quanto riguarda la rescissione del contratto. Al gruppo comunista sembra che tale posizione, che va al di là del fatto specifico, debba essere mantenuta. Certo, anche se questo nostro subemendamento fosse respinto, apprezziamo comunque il fatto che si sia tenuto conto del problema, sia pure parzialmente. Si tratta di una graduazione di norme tendenti allo stesso fine con un peso specifico diverso.

NATALE GOTTARDO, Relatore. Per quanto riguarda il subemendamento 0. 1. 6. 1. 1, vorrei ricordare al collega Alborghetti che è vero che si possono fare battaglie di principio, ma non possiamo introdurre implicazioni che rischino di far saltare tutto il contenuto di questo provvedimento. Poiché ritengo che un limite di quattro anni dalla data di acquisto dell'immobile sia estremamente pesante, esprimo parere contrario al subemendamento.

ORAZIO SANTAGATI. Vorrei invitare i presentatori a ritirare il subemendamento 0. 1. 6. 1. 1, in quanto a mio avviso l'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto è rispecchiato dall'emendamento del relatore. L'intento era quello di garantire il recupero nel caso in cui si vengano a trovare in conflitto interessi di parte e interessi della pubblica amministrazione e, nel contempo, di non creare contrasti con la vigente legge sull'equo canone, inserendo norme che a lungo andare risulterebbero più negative che positive, in quanto diverrebbero oggetto di vertenze giudiziarie e di varie interpretazioni. A mio avviso tale intento è stato tenuto presente integralmente nella proposta di modifica del relatore.

GUIDO ALBORGHETTI. Devo ribadire che la norma elaborata dal Comitato ristretto tende a dare a tutti gli inquilini la possibilità di accedere all'acquisto dell'alloggio, per cui di fatto allarga il nu-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

mero dei possibili acquirenti, ma non dà una garanzia in questo senso a tutti gli inquilini, per una ragione ovvia; vi sono inquilini che, non avendo un reddito tale da consentire una quantità di risparmio adeguata, sarebbero esclusi da tale possibilità. A questo punto quindi la norma diverrebbe odiosa se non prevedesse anche una forma di protezione per gli inquilini a basso reddito. Per questa ragione insistiamo nel nostro subemendamento, proprio per proteggere gli inquilini che non siano in grado di esercitare il diritto di prelazione. Preannunciamo per altro il nostro voto favorevole al subemendamento del relatore, che consideriamo un passo avanti, sia pure con le riserve già espresse.

LUIGI SPAVENTA. Preannuncio il voto favorevole al subemendamento del relatore e l'astensione dalla votazione del subemendamento Alborghetti, per la preoccupazione di esprimere una pluralità di regimi vincolistici in una norma di portata fiscale.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Sono favorevole alla posizione assunta dal relatore con i suoi subemendamenti e sono d'accordo con le motivazioni espresse dall'onorevole Spaventa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Alborghetti 0. 1. 6. 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 6. 1. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 6. 1.

(È approvato).

VINICIO BERNARDINI. In ordine al subemendamento del relatore 0. 1. 6. 2, prospetto al ministro ed ai colleghi l'opportunità di modificare la data nel senso di fissare il termine al 31 dicembre

1983, altrimenti creeremmo una situazione di disparità nei confronti di società o privati che intendessero vendere delle abitazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 1983.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Bernardini.

PRESIDENTE. Il subemendamento 0. 1. 6. 2 è pertanto del seguente tenore:

Sostituire al quarto comma dell'emendamento 1. 6 le parole: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le parole: il 31 dicembre 1983.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 6. 5 cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 6. 4 di cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

ARMANDO SARTI. Prima che venga posto in votazione l'emendamento 1. 6 del relatore, propongo di aggiungere alla sesta riga del primo comma la parola « ultimati », con riferimento sia ai fabbricati, sia alle porzioni di essi.

VINICIO BERNARDINI. Non sono molto d'accordo con la proposta del collega Sarti, perché un comune può acquistare anche un fabbricato che deve essere ultimato, come sta facendo il comune di Roma.

ARMANDO SARTI. In base a tale meccanismo, tutti potrebbero vendere prima ancora di costruire.

VINICIO BERNARDINI. Certamente le imprese non possono vendere sulla carta.

ORAZIO SANTAGATI. Chiarito che l'aggettivo « ultimati » va riferito sia ai fabbricati sia alle porzioni di essi, vorrei che la proposta venisse attentamente valutata nel merito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 6 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 1, con le modifiche adottate.

(È approvato).

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 13,15.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Fino al 31 dicembre 1983, l'aliquota del 2 per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, si applica, indipendentemente dalla data di costruzione, anche alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, destinati ad abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili a condizione che si tratti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, ed in quelli confinanti, che la cessione sia effettuata nei confronti di persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione ovvero nei confronti di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la co-

struzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.

Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983 per i trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al precedente comma posti in essere, alle condizioni, nei termini e nei confronti dei soggetti ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la imposta di registro è ridotta al 2 per cento e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì alle cessioni ed ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato ubicati nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 6 effettuati o posti in essere dopo la data di pubblicazione del provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica fino al 31 dicembre 1983 dagli stessi soggetti ed alle condizioni previste nei commi precedenti.

Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a norma dei precedenti commi sono esenti dalla imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. In caso di rivendita o di cessione a titolo gratuito ovvero di costituzione di diritti reali di godimento entro il termine di cinque anni dalla richiesta di registrazione ai fini della determinazione dell'incremento imponibile non si tiene conto del precedente trasferimento.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell'articolo 54

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le plusvalenze di cui allo stesso articolo 54 realizzate mediante cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato.

L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:

a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;

b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;

d) relativamente al periodo di imposta in cui sono state realizzate ed in alternativa rispetto all'accantonamento di cui al preindicatedo articolo 54, le plusvalenze debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori, separatamente annotate ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, con riferimento alla presente legge;

e) le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in immobili di nuova costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT

per l'anno 1980 o in quelli confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 6, destinati alla locazione alle condizioni previste dal Titolo I, Capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa, di tale destinazione per dieci anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo è assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il comune e trascritto nei registri delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Il reinvestimento da effettuarsi a norma dei commi precedenti deve avere ad oggetto le plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel primo comma. Il reinvestimento non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero ricavo delle cessioni.

L'ammontare delle plusvalenze realizzate, anche avvalendosi delle agevolazioni previste dal precedente articolo 1, e non accantonate o non annotate ovvero accantonate o annotate che non risultano reinvestite ai sensi della precedente lettera e) concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura del 75 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere reinvestite.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze le annotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse sono state realizzate, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

Il relatore ha presentato il seguente subemendamento 0. 2. 6. 5:

Al secondo comma, lettera d), sopprimere le parole: ed in alternativa rispetto all'accantonamento di cui al preindicatedo articolo 54.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Milani ha presentato il seguente subemendamento 0. 2. 6. 8:

Al primo comma, lettera e), sostituire le parole: il quarto periodo, *con le parole:* il primo periodo.

ELISEO MILANI. Il subemendamento si illustra da sé.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Vorrei pregare il collega Milani di ritirare il subemendamento, perché abbiamo già apportato una modifica ad un emendamento presentato in precedenza per cui è stato ripristinato il termine di tre anni previsto dal disegno di legge.

ELISEO MILANI. Ritiro il subemendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento 0. 2. 6. 6:

Al secondo comma, lettera e), sostituire le parole: entro il quarto periodo di imposta, *con le parole:* entro il terzo periodo di imposta.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Giglia ha presentato il seguente subemendamento 0. 2. 6. 2:

Al secondo comma, lettera e), dopo le parole: in immobili, *aggiungere le parole:* di civile abitazione, *e dopo le parole:* o in quelli confinanti, *aggiungere le parole:* o comunque distanti non oltre 20 chilometri dal confine del comune capoluogo.

Sorge il dubbio che indicare la distanza di 20 chilometri dal confine corrisponda in alcuni casi ad un restringimento...

LUIGI GIGLIA. Se la Commissione è d'accordo, proporrei di togliere la parola « comunque ».

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Faccio mio il subemendamento Giglia.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole al subemendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Alborghetti ha presentato il seguente subemendamento 0. 2. 6. 7:

Nel secondo comma, alla lettera e), dopo le parole: e successive modificazioni, *aggiungere le parole:* e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9.

GUIDO ALBORGHETTI. La questione è molto semplice. Il solo richiamo alla legge n. 408 del 1949 non garantisce in effetti dal punto di vista delle tipologie degli alloggi. Il subemendamento non tende ad irrigidire le norme relative a tali tipologie, che debbono essere invece abbastanza flessibili. Ci si limita a sottolineare come l'applicazione dell'equo canone sia diversa, in funzione delle tipologie catastali. Di fatto gli alloggi di lusso sono alloggi di categoria A/1 catastale, non essendo prevista una categoria superiore. Mi sembra ovvio che questa categoria, insieme con le altre A/7, A/8 e A/9, debba essere esclusa. Qualora si volesse formulare l'emendamento in senso positivo, si potrebbe far riferimento alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.

LUIGI GIGLIA. Secondo il mio parere è preferibile la dizione proposta dall'onorevole Alborghetti.

RAFFAELE GARZIA. Per quanto riguarda le categorie catastali, abbiamo visto che gli appartamenti di lusso sono classificati in A/1, mentre nelle altre categorie indicate dall'onorevole Alborghetti sono classificati i castelli. A mio avviso, però, può sorgere qualche dubbio dal punto di vista delle dichiarazioni dei redditi, dove deve essere specificata la categoria, quando si parla delle categorie A/7 e A/8.

LUIGI GIGLIA. In tal caso, si tratterebbe di abitazioni plurifamiliari.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento poiché gli esperti della Commissione lavori pubblici ci tranquillizzano per quanto riguarda l'indicazione delle categorie catastali. Per altro qualche collega osservava che l'indicazione di tali categorie può complicare il riferimento alla legge n. 408 del 1949, considerando che quest'ultima è una legge a sé stante, mentre le categorie catastali trovano un punto di riferimento nelle rendite catastali.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo esprime, sulla base delle indicazioni della direzione generale delle imposte dirette, parere favorevole e anticipa il proprio parere favorevole anche per l'emendamento 4. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Alborghetti 0. 2. 6. 7, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente subemendamento 0. 2. 6. 4:

Sostituire al terzo comma le parole: la cui costruzione è ultimata con l'altra: ultimati.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Milani, Gianni ed altri hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il terzo comma dell'emendamento del relatore con il seguente:

Il reinvestimento da attuarsi a norma dei commi precedenti non può essere inferiore all'intero ricavo delle cessioni.
0. 2. 6. 9.

ELISEO MILANI. Il subemendamento si illustra da sé.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Debbo ricordare alla Commissione che l'argomento è stato ampiamente trattato nel Comitato ristretto e che il problema è stato risolto nel senso che, oltre a tutti i vincoli che il provvedimento contiene, non è opportuno sancire l'obbligo al reinvestimento anche per quanto riguarda la parte relativa al capitale. È stabilita comunque la garanzia che il reinvestimento non debba essere inferiore al 50 per cento del prezzo ricavato; è chiaro e corretto, però, che l'obbligo del reinvestimento si riferisce solo alla plusvalenza.

Invito il collega Milani a considerare il rilievo formulato dal Comitato ristretto e a ritirare l'emendamento, al quale comunque mi dichiaro contrario.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario al subemendamento. È stata introdotta la clausola relativa al 50 per cento del ricavato ai fini del reinvestimento proprio perché in qualche caso la plusvalenza può essere superiore al 75 per cento. Per tali motivi abbiamo stabilito che le plusvalenze vadano comunque reinvestite; nel caso in cui esse siano inferiori al 50 per cento, è prevista un'addizionale rispetto alla quota parte del ricavato dalla vendita del fabbricato. Io credo che questi criteri siano equilibrati sia dal punto di vista della convenienza, sia dal punto di vista della produttività della norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Milani ed altri 0. 2. 6. 9, cui sono contrari relatore e Governo.
(È respinto).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

L'onorevole relatore ha presentato il seguente subemendamento 0. 2. 6. 3:

Sostituire al quarto comma la parola ricavato con l'altra corrispettivo.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Gli onorevoli Milani, Gianni ed altri hanno presentato il seguente subemendamento 0. 2. 6. 10:

Sostituire il quarto comma dell'emendamento del relatore 2. 6 con il seguente:

Qualora le somme ricavate dalle cessioni che godono delle agevolazioni previste dal precedente articolo 1 non siano accantonate e reinvestite secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, esse concorrono alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica l'inosservanza, con la conseguente applicazione della pena pecuniaria nella misura del 75 per cento del totale delle somme ricavate.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. La penale può essere ancorata a qualunque parametro. Nell'emendamento del collega Milani si fa riferimento al 75 per cento delle somme ricavate, il Comitato ristretto si è riferito invece al 75 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere reinvestite. Mi sembra che quest'ultima previsione sia più coerente con quanto è stato stabilito in precedenza.

LUIGI SPAVENTA. Il subemendamento è connesso ad un precedente subemendamento, presentato sempre dal collega Milani.

ELISEO MILANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Gottardo, ha presentato il seguente subemendamento 0. 2. 6. 1-bis:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti

effettuati alle condizioni e nei termini dell'articolo 1, nonché delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel presente articolo, e non accantonate o non annotate ovvero accantonate o annotate, che non risultano reinvestite ai sensi della precedente lettera e), concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la inosservanza con applicazione della pena pecuniaria nella misura del 75 per cento dell'intera somma che avrebbe dovuto essere reinvestita.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VINICIO BERNARDINI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento sostitutivo 2. 6, ritenendo che le modifiche testé apportate ne rendano il testo più coerente rispetto agli obiettivi perseguiti dal provvedimento in discussione, in quanto esso prevede l'obbligo a carico del venditore di effettuare subito la scelta del reinvestimento. L'emendamento 2. 6 così formulato, prevede inoltre importanti agevolazioni tendenti a facilitare la cessione dell'alloggio all'inquilino ed accentua le penalità necessarie a scoraggiare l'eventuale non reinvestimento entro il termine fissato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 6 del relatore, con le modifiche adottate, interamente sostitutivo dell'articolo 2, cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Gottardo, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, qualora il trasferimento avvenga in favore del locatario

che detenga l'immobile da data antecedente al 31 dicembre 1981 in virtù di contratto di locazione risultante da atto di data certa o da atto o certificato rilasciato da pubbliche amministrazioni. L'imposta è ridotta del 25 per cento se gli immobili sono trasferiti dagli enti e dalle imprese indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 a soggetti diversi dal locatario.

Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, gli incrementi di valore conseguenti alla alienazione a titolo oneroso effettuata fin dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1983 di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 agosto 1949, n. 408, e successive modificazioni, trasferiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, a condizioni che l'alienante dichiara nell'atto che il corrispettivo è destinato interamente all'acquisto da effettuare entro un anno dalla data del trasferimento o comunque entro il 31 dicembre 1983, di altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione. Il soggetto interessato deve produrre all'ufficio che ha proceduto alla registrazione dell'atto copia del contratto di acquisto. L'ufficio accerta l'avvenuto verificarsi della condizione e, in difetto, procede al recupero dell'imposta dovuta ed applica la soprattassa nella misura del trenta per cento della stessa imposta. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1.

2. 0. 1.

Gli onorevoli Milani, Gianni, Catalano e Crucianelli hanno presentato il seguente subemendamento 0. 2. 0. 1. 3 all'articolo aggiuntivo 2-bis del relatore:

Al primo comma, sopprimere le parole da: L'imposta è ridotta del 25 per cento alla fine del comma.

GUIDO ALBORGHETTI. Ritengo che la Commissione debba valutare con attenzione la modifica proposta all'articolo aggiuntivo 2-bis dal subemendamento Milani ed altri, in quanto esso evita l'ingiustificata estensione della riduzione di imposta del 25 per cento in caso di trasferimento dell'immobile a soggetti diversi dal locatario.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Devo dire che ho ascoltato con sorpresa le argomentazioni testé esposte dall'onorevole Alborghetti, in considerazione del fatto che si era partiti dal presupposto di favorire al massimo il trasferimento della proprietà in caso di vendita al locatario, concedendo un'esenzione di imposta anche in caso di vendita a soggetto diverso da esso, ma pari soltanto al 25 per cento.

Sono, pertanto, contrario al subemendamento Milani ed altri.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario al subemendamento Milani ed altri.

VINICIO BERNARDINI. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che appare ingiustificato prevedere in favore degli enti che trasferiscano l'immobile ad un soggetto diverso dal locatario una riduzione dell'INVIM pari al 25 per cento, mentre analoga riduzione di imposta non è prevista a vantaggio del privato che trasferisca l'immobile a soggetto diverso dal locatario.

Per questa ragione, siamo favorevoli al subemendamento Milani ed altri, a prescindere dal fatto che esso possa essere stato presentato dall'onorevole Milani sulla base di un'ottica diversa dalla nostra. Per quanto riguarda il beneficio dell'INVIM, pensavamo ad una misura che riguardasse tutti. Nel testo proposto dal relatore si toglie l'INVIM al cento per cento nei confronti degli enti che vendano a terzi, poi si introduce un abbattimento del 25 per cento per gli enti che vendano a terzi, ma non per i privati che vendano a terzi.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. In sede di Comitato ristretto si era detto che volevamo favorire la cessione nei confronti di chi acquisti alloggi con l'esenzione del cento per cento, esenzione più limitata nei confronti di chi non sia conduttore o inquilino. Non si prevedeva la stessa agevolazione nel caso di cessione da privato a privato per una ragione molto semplice, cioè perché il privato non ha l'obbligo del reinvestimento, obbligo che ha l'impresa. Era quindi inutile aggiungere l'esenzione INVIM, dal momento che il privato ha già il vantaggio relativo all'imposta di registro. L'esenzione dall'INVIM per la vendita da privato a privato non ha giustificazione, in quanto non è possibile controllare il reinvestimento da parte del privato, che tra l'altro può non reinvestire per mille ragioni.

ELISEO MILANI. Queste operazioni da parte degli enti vengono fatte in blocco con passaggi agli istituti immobiliari, che provvedono poi alle operazioni successive. Non vedo perché dobbiamo incentivare gli enti a vendere su questa base e quindi a fare operazioni di questo tipo.

LUIGI SPAVENTA. Dichiaro che voterò a favore del subemendamento Milani, perché il testo si configura semplicemente come un'aggiunta di vantaggio di per sé non incentivante, perché l'incentivo deriva dalla non tassazione della plusvalenza. Questa ulteriore agevolazione è un di più che non determina il comportamento dell'impresa.

MARTE FERRARI. Dichiaro che mi asterò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Milani 0. 2. 0. 1. 3.

(È respinto).

Gli onorevoli Milani, Gianni, Catalano e Crucianelli hanno presentato il seguente subemendamento 0. 2. 0. 1. 2:

Al secondo comma sostituire le parole: il corrispettivo con le parole: l'intera somma ricavata.

ELISEO MILANI. Il subemendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che la espressione « il corrispettivo » fu scelta esclusivamente in relazione alla nomenclatura di carattere contabile; la somma ricavata può essere riferita al conto economico anziché al conto patrimoniale. Comunque il senso è lo stesso.

ELISEO MILANI. Ritiro il subemendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Porcellana, Garzia e Citterio hanno presentato il seguente subemendamento 0. 2. 0. 1. 4:

Al secondo comma aggiungere, dopo le parole: è destinato interamente all'acquisto le parole: o alla costruzione, e dopo le parole: copia del contratto di acquisto le parole: oppure l'atto di concessione edilizia e gli estremi del versamento degli oneri relativi alla concessione, ove dovuti.

EZIO CITTERIO. Si tratta dell'esenzione dall'INVIM che era prevista soltanto nel caso in cui il venditore utilizzasse la somma realizzata per l'acquisto. È parso a noi di ipotizzare anche il caso in cui la somma sia utilizzata per la costruzione.

RAFFAELE GARZIA. Non ne facciamo una questione di principio; si tratta soltanto di introdurre una parificazione fra chi sceglie di acquistare e chi di costruire.

LUIGI SPAVENTA. Non sono persuaso dell'emendamento presentato dai colleghi perché in esso si configura l'ipotesi, abbastanza limitata, di costruzioni unifamiliari. Mi sembra che, introducendo una fattispecie diversa da quella di cui ci stiamo occupando, possano nascere delle complicazioni.

GIUSEPPE D'ALEMA. Si tratta di una seconda casa ?

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Non si tratta di una seconda casa.

LUIGI SPAVENTA. Invito i colleghi a ritirare l'emendamento, poiché mi sembra che esso si collochi al di fuori della filosofia del provvedimento.

GIUSEPPE AZZARO. Mi rendo conto che l'obiettivo dell'emendamento è quello di estendere i benefici fiscali anche a coloro i quali costruiscano direttamente con il corrispettivo della vendita. A tal proposito, l'onorevole Spaventa ha formulato delle osservazioni. Io vorrei una spiegazione su un altro aspetto della questione: ottenere l'atto di concessione edilizia non significa costruire, talché vi sarebbe la possibilità di ottenere un'agevolazione fiscale senza procedere effettivamente alla costruzione. In tal caso ricadrebbe in pratica sugli uffici l'onere di andare a verificare se l'agevolazione sia dovuta o meno.

RAFFAELE GARZIA. Le argomentazioni del collega Azzaro ci hanno convinto. Per tali motivi dichiaro, anche a nome dei colleghi, di ritirare il subemendamento 0. 2. 0. 1. 4.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha presentato il seguente subemendamento 0. 2. 0. 1. 1:

Aggiungere al secondo comma, dopo le parole: successive modificazioni le altre: e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e dopo le parole: deve produrre, le altre: entro 60 giorni dalla data dell'acquisto.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo e al subemendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 2. 0. 1. 1 del relatore, al quale si è dichiarato favorevole anche il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis con le modifiche adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Fino al 31 dicembre 1983 l'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili nei confronti di enti pubblici territoriali e di società a prevalente partecipazione di tali enti che hanno per oggetto esclusivo o principale lo sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo nonché nei confronti degli istituti autonomi delle case popolari.

Per i trasferimenti di cui al precedente comma non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, se posti in essere nei termini e nei confronti dei soggetti ivi indicati, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Gli incrementi di valore derivanti dalle cessioni e dai trasferimenti di cui ai precedenti commi sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e le eventuali plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per le cessioni e i trasferimenti di beni immobili situati nelle zone comprese nei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se effettuati nei confronti di soggetti diversi da quelli ivi indicati.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Il relatore, onorevole Gottardo, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: enti pubblici territoriali aggiungere le parole: e loro consorzi.

3. 4.

Al primo comma, dopo le parole: istituti autonomi delle case popolari *aggiungere le parole:* e delle opere delle università e degli istituti superiori.

3. 2.

Sopprimere il quarto comma.

3. 5.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze.* Il Governo è favorevole a tutti e tre gli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 4 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 3, di cui il relatore chiede la soppressione.

(È respinto).

Il quarto comma dell'articolo 3 si intende, pertanto, soppresso.

L'onorevole Rubinacci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al quarto comma le parole: comprese nei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui agli articoli 27 e seguenti *con le altre:* di cui al titolo IV.

3. 1.

RAFFAELE GARZIA. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Rubinacci.

PRESIDENTE. Tale emendamento è precluso poiché il quarto comma è stato testé soppresso. La questione può essere riproposta in relazione all'articolo aggiuntivo 3. 0. 1.

L'onorevole relatore ha presentanto il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine, i seguenti commi:

Le plusvalenze realizzate dalle cessioni degli immobili indicati nel presente arti-

colo devono essere reinvestite ai sensi, con le modalità e nei termini indicati nel precedente articolo 2. Il reinvestimento non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero ricavo delle cessioni.

L'inosservanza delle disposizioni recate dal comma precedente comporta l'applicazione della sanzione prevista dal terzultimo comma del precedente articolo 2.

3. 3.

VINICIO BERNARDINI. Le plusvalenze contemplate in tali commi sarebbero quelle conseguite da coloro i quali vendano degli immobili ai comuni, quindi può trattarsi anche di privati.

PRESIDENTE. Ciò in quanto esistano le plusvalenze.

VINICIO BERNARDINI. Quindi, in caso di vendita da parte di enti a comuni, deve intendersi che si applica la normativa prevista dall'articolo 2. Occorre precisare che si tratta di enti.

NATALE GOTTARDO, *Relatore.* Il fatto che si parli di plusvalenza consente di fare automatico riferimento ad un soggetto che altri non può essere che un ente.

ARMANDO SARTI. La plusvalenza non è elemento riferibile soltanto a società, ma anche a persone fisiche.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recita:

« Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti tra i redditi di impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo di imposta in cui le operazioni si sono concluse.

La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il prezzo reale di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, e il prezzo reale conseguito, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta.

Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria:

1) la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi;

2) l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore ai cinque anni; »...

Tralascio la lettura della restante parte dell'articolo, in quanto essa non ha attinenza con il problema in esame.

GIUSEPPE AZZARO. Ritengo, pertanto, che il suggerimento dell'onorevole Bernardini sia riduttivo. Anche le plusvalenze costituite nell'ambito dei casi previsti dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, vanno considerate e rientrano tra quelle soggette all'obbligo di essere reinvestite.

VINICIO BERNARDINI. Poiché talvolta accade che i comuni vogliano reperire alloggi, se lasciamo questa disposizione impediamo al singolo cittadino che possiede un immobile di venderlo ad un comune in quanto lo obblighiamo al reinvestimento. Se il privato ha un ricavato di 30 milioni, in che cosa lo reinveste? In una capanna? Potremmo porre la condizione « purché la plusvalenza sia superiore a 50 milioni ».

GIUSEPPE AZZARO. La plusvalenza cui intendiamo fare riferimento è quella che ha intenti speculativi.

VINICIO BERNARDINI. Occorre evitare che il privato non venda all'ente pubblico in quanto non può realizzare una plusvalenza tale da poterla reinvestire.

LUIGI GIGLIA. Vi è d'altra parte il rischio di agevolare le vendite frazionate.

GUIDO ALBORGHETTI. Nel secondo periodo è detto che il reinvestimento non può essere inferiore al 50 per cento dell'intero ricavo dalla vendita. La questione si aggrava ulteriormente perché, se uno vende e ricava 60 milioni deve reinvestire almeno 30 milioni.

GIUSEPPE AZZARO. Chiunque realizza una plusvalenza non sufficiente per il successivo acquisto di una unità immobiliare, non deve essere obbligato al reinvestimento. È chiaro che, partecipando ad una finanziaria che si occupa di acquisto di immobili, un soggetto avrà certamente effettuato degli investimenti in immobili.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. C'è un collegamento fra quanto viene stabilito ai primi tre articoli. Il primo prevede le agevolazioni fiscali indirette, che fanno scattare l'obbligo del reinvestimento. Nell'articolo 3 c'è l'agevolazione indiretta, dovuta al fatto che la vendita viene effettuata ad un ente pubblico. Dobbiamo stabilire se occorre ripetere il vincolo di cui all'articolo 1 nell'articolo che stiamo discutendo.

Quando ho proposto l'emendamento, sono partito dalla considerazione che fosse inammissibile che un'alienazione effettuata nei confronti di un ente pubblico non fosse collegata ad un qualche obbligo di reinvestimento della plusvalenza.

ARMANDO SARTI. Il meccanismo proposto, portando alle estreme conseguenze la valutazione espressa dal relatore, può avere elementi contraddittori. Perché dobbiamo porre dei vincoli a chi vende degli immobili ad enti pubblici? Un ente pubblico, ad esempio un ente locale, può utilizzare il patrimonio soltanto al fine pubblico: perché allora dobbiamo porre dei vincoli?

RAFFAELE GARZIA. In tal caso, si introdurrebbe una disparità di trattamento.

ARMANDO SARTI. Nei meccanismi di vendita si guarda in genere all'entità complessiva dell'operazione. Se un imprendi-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

tore sa di essere privilegiato nella vendita rispetto ad un ente pubblico, ciò può influire sul prezzo.

LUIGI GIGLIA. Recentemente è stato approvato un provvedimento sulla base del quale un certo numero di comuni è stato autorizzato ad acquisire degli immobili. È improponibile quindi esonerare gli eventuali rivenditori dall'obbligo di reinvestire.

GUIDO ALBORGHETTI. Io credo che, considerata la discussione che si è svolta, l'originaria proposta del collega Bernardini sia quella più corretta. Essa richiama l'obbligo per gli enti di uniformarsi a quanto stabilito nei primi due articoli.

Il gruppo comunista mantiene quell'emendamento, specificando che i soggetti di cui ai primi due articoli, che hanno già l'obbligo di reinvestire se vendono ad un privato, debbono averlo anche se vendono ad un ente pubblico.

RAFFAELE GARZIA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Quale comma indica l'obbligo del reinvestimento?

RAFFAELE GARZIA. Desidero far presente all'onorevole Sarti che al privato è offerta l'opportunità di scegliere, per quanto riguarda l'utilizzazione delle plusvalenze ottenute, se farsele tassare o reinvestirle.

VINICIO BERNARDINI. Sono favorevole alla soluzione di dare al privato la possibilità di compiere tale scelta.

PRESIDENTE. Accantoniamo momentaneamente l'articolo 3 e gli altri emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli

27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

Nello stesso ambito le permutate sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro catastale e ipotecaria in misura fissa.

3. 0. 1.

A tale articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dal deputato Garzia:

Al primo comma sostituire le parole: di cui agli articoli 27 e seguenti *con le parole:* di cui al titolo IV.

0. 3. 0. 1. 2.

dal deputato Alborghetti:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Le permutate realizzate nell'ambito di piani esecutivi approvati sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro catastale e ipotecaria in misura fissa.

0. 3. 0. 1. 1.

RAFFAELE GARZIA. Il discorso proposto dal subemendamento 0. 3. 0. 1. 2. era già stato affrontato in sede di Comitato ristretto e si era convenuto di riprenderlo dopo alcuni chiarimenti. Vorrei semplicemente rilevare che i comuni che non hanno predisposto il piano di recupero hanno fatto presente che, data la zona alla quale debbono essere riferiti tali piani, deve essere seguita tutta la prevista trafila in quanto quei piani equivalgono ai piani particolareggiati. Pertanto, da questo provvedimento verrebbe esclusa una miriade di piccoli comuni.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'emendamento del relatore e parere contrario a tutti gli altri emendamenti.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

RAFFAELE GARZIA. Poiché mi rendo conto che insistere sull'emendamento ed eventualmente ottenere una valutazione favorevole in sede di votazione dello stesso significherebbe la remissione del provvedimento in Assemblea, dichiaro di ritirare il mio emendamento: tengo però a sottolineare che, senza la modifica da me proposta, l'articolo in esame sottrae una possibilità operativa a tutta una serie di comuni.

GUIDO ALBORGHETTI. Dichiaro di ritirare questo emendamento perché ritengo che il parere espresso dalla V Commissione bilancio verta anche su tale proposta di modifica. Mi chiedo se non sia possibile — poiché l'obiezione del Governo era relativa alle possibili permutate di aree con immobili, estranee allo spirito dell'emendamento — limitare la questione solo allo scambio fondiario. A mio avviso, se si deve realizzare un'opera di urbanizzazione, ad esempio una strada, è evidente che il privato interessato dall'esecuzione del progetto debba ottenere l'area in altra zona: risulterebbe pertanto penalizzato da questo fatto, mentre non risulterebbe danneggiato chi, avendo le aree diversamente collocate, non dovesse ricorrere alla permuta. Io ritengo che questo aspetto sia di ostacolo alla progettazione coordinata ed unitaria dei piani: comunque, non ne faccio una questione fondamentale.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Prego i presentatori di ritirare lo emendamento in esame, suggerendo al tempo stesso di tener presente il problema in sede di esame del disegno di legge di riordino generale della materia, già presentato. I firmatari dell'emendamento potrebbero, eventualmente, predisporre un ordine del giorno che ne riproponga il contenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 1. presentato dal relatore.

(È approvato).

Avverto che il relatore ha presentato il seguente altro articolo aggiuntivo:

ART. 3-ter.

Ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del reddito imponibile l'ammontare degli interessi percepiti in relazione alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 concessa ai locatari di cui al primo comma dell'articolo 2-bis, a condizione che il saggio d'interesse pattuito non sia superiore al settanta per cento del tasso di riferimento per i mutui fondiari. La stessa disposizione si applica agli interessi relativi alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni e dei trasferimenti indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 3. Nell'atto di cessione o di trasferimento deve risultare la pattuizione concernente i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo nonché quella concernente gli interessi.

3. 0. 3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3 precedentemente accantonato.

Il relatore ha riformulato l'emendamento 3. 3. nei seguenti termini:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma le plusvalenze realizzate dalle cessioni degli immobili indicati nel presente articolo devono essere reinvestite ai sensi, con le modalità e nei termini indicati nel precedente articolo 2. Il reinvestimento non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell'intero corrispettivo delle cessioni.

L'inosservanza delle disposizioni recate dal comma precedente comporta l'applicazione della sanzione prevista dal quinto comma del precedente articolo 2.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

In alternativa a quanto disposto nei commi precedenti, è facoltà dei soggetti che siano persone fisiche di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni (3. 3).

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

A seguito dell'approvazione testé avvenuta è necessario coordinare il terzo comma dell'articolo 3 sopprimendo le parole: le eventuali plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (3. 6).

Pongo in votazione tale emendamento da me formalizzato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 6 e concessi in locazione alle condizioni di cui al Titolo I, Capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire 4 milioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire 7 milioni a condizione che la parte eccedente detto li-

mite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.

Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, concessi in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal Titolo I, Capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche nella misura del 50 per cento ed è esente nel periodo stesso dall'imposta locale sui redditi.

Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dai deputati Rubinacci e Santagati:

Al primo comma sopprimere le parole da: ubicati fino a: articolo 6.

4. 1.

dal relatore:

Nel primo comma, dopo le parole: ad uso di abitazione, aggiungere le parole: non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9.

4. 7.

dal deputato Bernardini:

Nel primo comma sostituire le parole: 7 milioni con le parole: 6 milioni.

4. 6.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

dal relatore:

Nel primo comma sostituire le parole: 7 milioni con le parole: 8 milioni.

4. 4-bis.

Al primo comma dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le parole: e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9.

4. 10.

Nel secondo comma dopo le parole: destinati ad abitazione sono aggiunte le parole: aventi le caratteristiche ed ubicati nei comuni indicati nel comma precedente.

4. 8.

dai deputati Bernardini ed altri:

Nel secondo comma sostituire le parole: destinati ad abitazione con le seguenti: ubicati nei comuni di cui al precedente comma, destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9.

4. 3.

dai deputati Rubinacci e Santagati:

Al secondo comma dopo le parole: n. 392, sostituire l'intero periodo con il seguente: è esente, nel periodo 1982-1997, dalle imposte sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

4. 2.

dal relatore:

Nel terzo comma aggiungere le parole: e non oltre il 31 dicembre 1985.

4. 9.

VINICIO BERNARDINI. Noi abbiamo già avuto modo di esporre, in sede di discussione sulle linee generali, i motivi delle nostre perplessità e della nostra contrarietà, per certi versi, anche a tutta la

manovra fiscale introdotta dall'articolo 4. Nella stessa sede abbiamo altresì messo in evidenza come, a nostro avviso, fosse più equo predisporre un'agevolazione che si riferisse a chi concedeva il finanziamento e non a chi contraeva il mutuo: in questo modo, si sarebbe evitata una manovra regressiva, ai fini dell'IRPEF, quale quella che stiamo esaminando. Vorrei ricordare che con i sette milioni elevati ad otto, si entra nel delicato campo delle detrazioni da imponibile. Ad un contribuente che ha un reddito colpito da una aliquota marginale dell'8 per cento, diamo un beneficio di 3 milioni 200 mila lire l'anno di imposta. Indubbiamente, è un vantaggio considerevole che può indurre il cittadino a richiedere il mutuo per poi impegnare quei soldi in altre operazioni di carattere finanziario. Dunque, esiste la fondata preoccupazione che cittadini o imprese che non ne hanno bisogno, facciano ricorso al credito bancario. Teniamo presente, inoltre — e mi rivolgo al ministro, perché ha manifestato sensibilità in questo campo, esponendo le linee della sua politica tributaria — che ai cittadini che non hanno la possibilità di avere certi redditi, e che quindi pagano l'affitto, noi non concediamo, oggi, nessuna detrazione sull'affitto. Va ricordato, in proposito, che il problema fu sollevato dai sindacati, ma, poiché nessuno se n'è fatto carico, abbiamo cercato di rimediare mantenendo un certo valore reale alla detrazione per i redditi da lavoro.

Noi ritenevamo, signor ministro, che la norma dell'articolo 1, che prevede, nel caso di dilazione di pagamento, una esenzione dall'IRPEF, sugli interessi che verranno riscossi, se inferiori ad un certo tetto, potesse essere introdotta anche in questo caso, ma necessitava il concerto con il ministro del tesoro. Volevamo proporre un emendamento che modificasse il tipo dell'agevolazione, pur cercando di stimolare l'assunzione di finanziamenti per l'investimento. Ma, ripeto, ci siamo resi conto che era impossibile predisporre un emendamento in tale senso senza il concerto con il ministro del tesoro. Ed è per questo motivo, dunque, che il nostro

emendamento tende, almeno, a limitare l'aumento dell'attuale misura, portandola ad un aumento del 50, e non ad un raddoppio, come invece è proposto nel testo dell'emendamento presentato dal relatore. Sia ben chiaro — e mi rivolgo al ministro e ai colleghi — che i motivi per cui chiediamo il contenimento di questa norma sono da ricercarsi, unicamente, nelle considerazioni svolte.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Devo dire che, ferma restando la possibilità già manifestata in passato, quella, cioè, di un uso malizioso delle agevolazioni creditizie, se riconosciamo all'agevolazione fiscale la possibilità di mettere in moto il mercato immobiliare, ritengo che questa sia una strada da non abbandonare.

In passato, il problema della casa aveva trovato una soddisfacente soluzione grazie ad un meccanismo che camminava su due strade: l'agevolazione fiscale, e una determinata capacità del carico fondiario di sopperire a determinate esigenze.

Per quanto mi concerne, devo dire che già il limite di sette milioni, se dovesse essere finalizzato ad agevolare effettivamente il credito, è una soglia troppo bassa. Da qui la proposta di portarlo ad otto milioni, che, fra l'altro, è un tetto ancora lontano da quella che è l'esigenza concreta di attuare un determinato tipo di finanziamento. In realtà, la manchevolezza di questo disegno di legge è quella di non parlare del credito agevolato.

Per quanto riguarda gli interessi passivi, è evidente che bisogna aggiornare quel parametro, almeno limitatamente all'acquisto della propria casa, o di case destinate all'abitazione.

La proposta dell'onorevole Bernardini ritengo sottintenda, anche da parte sua, il riconoscimento dell'utilità dell'agevolazione.

VINICIO BERNARDINI. Noi vogliamo tenere presenti le esigenze di chi ha bisogno di ricorrere agli istituti di credito per acquistare la casa in questo periodo di tempo. Se portiamo quel tetto a sei milioni, facciamo un consistente passo in avanti.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Le argomentazioni del collega Bernardini presuppongono un'agevolazione particolare nei confronti di certe fasce di reddito. Mi rendo conto che il problema esiste e che dovrà essere esaminato dalla Commissione, ma è evidente che questo provvedimento non può risolvere totalmente né questo problema né gli altri che può porre. Devo semplicemente rilevare — fermandomi alla filosofia del provvedimento, quella cioè di facilitare l'aumento del patrimonio abitativo da destinare a locazione e di favorire la proprietà della casa — che sarebbe stato riduttivo non considerare anche l'aspetto creditizio della questione. Per questo motivo, ritengo corretta la dizione del disegno di legge: però, mi pare ancora più corretto l'aumento del *plafond* da sette a otto milioni.

VINICIO BERNARDINI. Dal 24 febbraio, data di presentazione del testo, ad oggi, un milione su sette è un bell'aggiornamento!

RAFFAELE GARZIA. Ho ascoltato con attenzione le motivazioni esposte dal collega Bernardini, che sono indubbiamente valide; debbo però ricordare che il problema che egli ha sollevato — già in parte affrontato dalla Commissione e che dovrà essere ripreso in esame, sempre che le parti sociali si accordino — non può essere risolto in questo modo. Se i 4.500 miliardi non saranno utilizzati, non sarà colpa nostra; tuttavia, se si vuole trovare un accordo, potrebbe essere conservata l'indicazione del tetto di sette milioni, recata dal disegno di legge, chiudendo qui il discorso e conservando, ciascuna delle parti, le proprie riserve in questa materia. Però, il discorso è sempre quello: l'accordo tra le parti sociali deve dirimere il problema della revisione della curva delle aliquote.

PRESIDENTE. Ricordo che la V Commissione bilancio ha posto come condizione, per l'espressione di un parere favorevole, che nel secondo comma dell'articolo 4 l'agevolazione sia ristretta ai contribuenti che hanno gli stabili ubicati nelle

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

aree di tensione abitativa; d'altro canto, l'emendamento 4. 3, Bernardini ed altri, recepisce questa indicazione e precisa le ulteriori limitazioni già introdotte nei precedenti articoli.

GUIDO ALBORGHETTI. Vorrei far notare che questa simmetria relativa alle tipologie dovrebbe essere ripetuta sia nel primo, sia nel secondo comma: altrimenti, dovrà essere predisposto un comma a parte che si riferisca ad entrambe le tipologie.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione concordi nel prevedere questa limitazione relativamente alle tipologie e, per quanto riguarda il secondo comma, nel prevedere analoga restrizione in ordine all'innalzamento del tetto di quattro milioni fino a sette milioni a beneficio dei soggetti indicati nel primo comma. È pertanto necessario fondere i due emendamenti in un testo unico.

VINICIO BERNARDINI. Per quanto riguarda l'ILOR - vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto - si è deciso di concedere alcune agevolazioni per i nuovi fabbricati che saranno realizzati dal 1982 al 1997. Si è deciso, cioè, di modificare un meccanismo che ormai si andava estinguendo e che concerneva le precedenti agevolazioni. Ora, se volete - e vogliamo anche noi - che questo provvedimento incida in tempi ravvicinati, congiunturali, sulla realtà del settore, l'agevolazione dovrà essere concessa non dico agli immobili che saranno realizzati al 31 dicembre 1983, ma entro un periodo senz'altro più breve di quello previsto. Cioè, l'esenzione di cui si tratta dovrà coprire un arco di 10-15 anni, ma dovrà essere riferita ai fabbricati realizzati entro un periodo di tempo molto più ridotto: non è pensabile, a nostro avviso, che possano beneficiare dell'agevolazione in parola anche le costruzioni realizzate nel 1990.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Potrebbe configurarsi, un meccanismo di esenzione

del 100 per cento per tutti gli investimenti realizzati fino al 1985.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Vorrei far presente che il meccanismo in esame prevede un'esenzione dall'imposta a scalare, da un massimo di 15 ad un minimo di 11 anni.

PRESIDENTE Pongo in votazione lo emendamento Rubinacci 4. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 7 del relatore.

(È approvato).

VINICIO BERNARDINI. Ritiriamo lo emendamento 4. 6.

NATALE GOTTARDO. Ritiro l'emendamento 4. 4-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 10 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 8 del relatore cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

VINICIO BERNARDINI. Ritiriamo lo emendamento 4. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rubinacci 4. 2 cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 9 del relatore cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

LUIGI SPAVENTA. Mi asterrò dal votare l'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche adottate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, ubicate nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per lo anno 1980 e nei comuni confinanti nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 6, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e da quelle utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate, possedute e non locate per almeno 6 mesi nel periodo di imposta, il reddito, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 88 dello stesso decreto, è aumentato del 150 per cento.

Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio della impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica:

a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente;

b) alle unità immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del primo comma non si applicano le disposizioni del pri-

mo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro 6 mesi da tale data.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata all'80 per cento. Rimane ferma la misura del 20 per cento per le unità immobiliari per le quali siano state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, ovvero in mancanza da quando l'immobile si è reso abitabile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

dai deputati Alborghetti ed altri:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 4, i soggetti proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione che risultino abitabili non locate o non utilizzate dal proprietario per propria residenza per almeno sei mesi nel periodo di imposta sono tenuti a dichiarare al comune competente per territorio entro trenta giorni dalla scadenza del sesto mese il reddito catastale complessivo relativo a tali unità immobiliari, nonché la loro ubicazione e consistenza espressa in vani abitabili.

Il reddito catastale relativo agli immobili di cui al precedente comma è maggio-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

rato del 300 per cento per la quota eccedente l'importo di lire 300 mila.

5. 1.

dai deputati Milani ed altri:

Al primo comma sostituire le parole da: il reddito alla fine del comma con le seguenti: i proprietari sono tenuti al pagamento di un'imposta mensile pari al valore locativo dell'immobile calcolato secondo quanto disposto dalla legge n. 392 del 1978.

5. 2.

dal relatore:

Al primo comma sostituire le parole: 150 per cento con le parole: 200 per cento.

5. 5.

dai deputati Milani ed altri:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Al fine di accertare la condizione di sfittanza, ogni comune è tenuto a formare l'anagrafe permanente ed aggiornata delle locazioni.

5. 3.

Al terzo comma, lettera b), dopo le parole: uso professionale, aggiungere le parole: proprio e risultante come attività lavorativa principale.

5. 4.

GUIDO ALBORGHETTI. Ad avviso dei presentatori dell'emendamento 5. 1 la formulazione dell'articolo 5 risulta assai macchinosa, ed assai poco incisiva la questione relativa all'imposta sugli immobili sfitti. Pur ricordando le obiezioni già svolte in altra sede ritengo di dover insistere su questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5, e sul quale il giudizio del Governo non credo fosse preclusivo, ma piuttosto ancorato ad obiezioni di natura tecnica.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Ne abbiamo discusso a lungo, onorevole Alborghetti, ma abbiamo dovuto constatare la difficoltà di una possibile soluzione pratica, stante la differenza dei valori catastali riscontrabile da zona a zona, differenza che, in pratica, rende difficile un accertamento di questo tipo. La esclusione, dunque, è stata tecnica e non procedurale. Anzi, se ci fosse stato un metodo più semplice abbiamo detto che lo avremmo preferito.

GUIDO ALBORGHETTI. Problemi tecnici esistono per tutte e due le soluzioni.

Ritengo di dover chiedere al ministro se non ritenga, quanto meno, di dover inasprire la sanzione.

ARMANDO SARTI. Perché non cominciare a delineare una specie di anagrafe delle abitazioni sfitte? Se i comuni avessero un quadro chiaro di queste situazioni, risulterebbe eliminata la sommarietà di certe rilevazioni che vengono fatte in molte città.

RAFFAELE GARZIA. Non siamo contrari ad un inasprimento della pena, ma siamo contrari ad introdurre un meccanismo di questo genere, e ciò, soprattutto, nell'interesse dei comuni, perché bisogna far riferimento anche a quelli non organizzati per poter compiere quel tipo di rilevazioni. Dobbiamo evitare, cioè, di dare ulteriori oneri ai comuni e ai privati cittadini, anche perché non è questo il testo nel quale inserire una norma di questo genere.

GUIDO ALBORGHETTI. Non si dà carico ai comuni di nessuna attività particolare. Nel decreto Nicolazzi, convertito in legge, è detto che i comuni aiutano il pretore, per quanto riguarda l'utilizzo degli alloggi. Ora, tutti gli elementi conoscitivi che potessero affluire al comune, gli darebbero la possibilità di scegliere in modo chiaro. Quindi, non facciamo questioni di principio, ma di opportunità. Cioè, dal momento che si intende colpire lo sfitto, diamo al comune la possibilità di conoscere questo sfitto.

DOMENICO SUSI. Quello che dice l'onorevole Alborghetti, è giusto, ma, in sede di conversione del decreto Nicolazzi, abbiamo affrontato, per le aree in questione, questo problema, e siamo arrivati ad individuare in una commissione consultiva che deve fornire ai pretori pareri e notizie, uno strumento fondamentale per la risoluzione del problema.

Mi pare che ora emaneremmo una norma che andrebbe a sovrapporsi ad una già fatta, mentre la materia dovrebbe essere regolata in sede di revisione della legge n. 392, relativa all'equo canone. Farlo qui, in modo frammentario, sarebbe pericoloso ai fini che intendiamo perseguire.

GIUSEPPE AZZARO. Non ho ben compreso le ragioni per cui i comuni dovrebbero venire a conoscenza degli immobili sfitti. Qui s'intende solo aumentare le tasse a carico di coloro che vogliono tenere sfitti i propri immobili. Si tratta di una norma giusta, sotto il profilo fiscale. Ma gli uffici fiscali sanno bene qual è la consistenza immobiliare su cui grava l'imposta, dal momento che, con il meccanismo previsto, il possessore di immobili sfitti deve rivelarsi al fisco. Questo, se vuole, può andare a compiere una verifica. Ma non vedo perché introdurre un sistema in base al quale i comuni dovrebbero essere obbligati a fare una prima « anagrafe », da tenere aggiornata, e quindi costituire una sorta di « catastino ».

Essendo già la materia in questione regolata con legge, introdurre una norma del genere, senza una chiara individuazione degli scopi per cui la s'introduce, significherebbe creare un elemento d'incertezza nella legislazione: a meno che non ci si spieghi chiaramente qual è il risultato che ci si prefigge con l'emendamento proposto.

GUIDO ALBORGHETTI. Vorrei rilevare, innanzitutto, che l'emendamento in questione si riferisce solo ai comuni con più di 300 mila abitanti, quindi non si tratta di ottomila comuni.

Osservo poi che lo spirito dell'articolo 5 è quello di indurre i proprietari di alloggi, sfitti per un periodo di oltre sei mesi, ad affittarli. Ora, i modi per raggiungere tale scopo possono essere diversi, al di là dell'imposizione fiscale, ed inoltre ricordo che è stata ideata una commissione, composta di sindaci, prefetti, membri degli IACP, per fornire ai pretori un quadro della situazione del blocco del mercato immobiliare; proprio per questo, la norma in oggetto risulterebbe utile, in quanto consentirebbe ai comuni di avere un panorama sulla questione. Troppe volte si dicono, a proposito degli alloggi sfitti, cose addirittura fantasiose: l'introduzione di un elemento di verifica, e quindi di reale conoscenza del problema, eviterebbe posizioni demagogiche.

ARMANDO SARTI. Faccio presente che noi abbiamo già una prima dichiarazione generale dei proprietari e degli affittuari, ed è quella relativa alla raccolta di rifiuti solidi urbani: potremmo, a questa dichiarazione generalizzata, aggiungere una dichiarazione per zone: anche perché il collega Azzaro ha parlato di possibilità di accertamento da parte degli uffici del fisco, ma si sa che questi uffici non sono in grado di espletare accertamenti del genere. Si potrebbe fare ai comuni, una prima dichiarazione generalizzata di tutti i proprietari, e questo è un provvedimento dalla portata limitata.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Noi non siamo contrari a far svolgere ai comuni (anzi, io sono, personalmente, molto favorevole) un'attività di collaborazione con gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Tuttavia, dobbiamo decidere se creare uffici per l'abitazione (e questa materia sarà trattata nella legge di riforma dell'equo canone), e se istituire un ufficio che collabori con il fisco, per la individuazione degli immobili sfitti, ai fini dell'accertamento.

Allo stato attuale, se i comuni intendessero svolgere quest'attività, non ci sareb-

be bisogno di prevederla in questa legge, perché essi già dovrebbero avere un quadro della situazione degli appartamenti sfitti o occupati attraverso la dichiarazione della nettezza urbana, relativa alla raccolta dei rifiuti solidi: comunque, sulla base di tale indicazione, i comuni potrebbero selezionare più facilmente gli appartamenti occupati per cui non si paga la imposta sui rifiuti solidi, oppure quelli sfitti, ed in tal modo potrebbero realizzare una collaborazione.

Spero che nelle prossime settimane saremo in condizione di presentare un disegno di legge sul ripristino della facoltà impositiva ai comuni, perché proprio in quel quadro noi dobbiamo identificare non solo l'area impositiva assegnata ai comuni stessi, ma anche le forme di collaborazione, tramite il coaccertamento da parte dei comuni, con l'Amministrazione centrale dello Stato, nell'ambito delle quali figurerà anche tale materia.

Perciò, prego il gruppo comunista di ritirare l'emendamento, in quanto l'argomento da esso affrontato dev'essere collocato in una sede più adatta.

Aggiungo che sono favorevole ad un eventuale inasprimento della penale, se la Commissione intende portare dal 150 per cento al 200 per cento la determinazione del reddito catastale.

Se si vuole trovare una forma di collaborazione con i comuni (in questa Commissione per altro ci sono autorevoli deputati che hanno influenza sul comportamento dei poteri locali), tale collaborazione già ci può essere. Chi può impedire ad un comune di dare, attraverso l'anagrafe che già possiede, delle indicazioni e una collaborazione all'amministrazione centrale dello Stato?

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Alborghetti 5. 1, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

LUCA CAFIERO. Insistiamo per la votazione degli emendamenti Milani che diamo per illustrati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Milani 5. 2 cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 5 del relatore cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Milani 5. 3 cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Milani 5. 4 cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé adottata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi 5 anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi 3 anni.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

Avverto che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo (6. 2).

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. La disposizione dell'articolo 6 è già vigente. Per coordinamento i riferimenti all'articolo 6 vanno corretti con il riferimento all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo concorda col relatore.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(È respinto).

L'articolo 6 è pertanto soppresso.

Il relatore, accogliendo la raccomandazione espressa dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. Si applicano le disposizioni previste dai commi terzo, quinto e settimo dell'articolo 1, dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2, e dai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 3 della presente legge.

6. 0. 2.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, al quale si è dichiarato favorevole anche il Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Rubinacci e Santagati hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1986, le nuove costruzioni, adibite ad abitazioni non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono esenti dal pagamento del contributo per la concessione edilizia e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

GIUSEPPE RUBINACCI. Tra gli obiettivi che il Governo si riprometteva di conseguire vi era quello di incidere sui costi per rilanciare il settore dell'edilizia. Uno degli elementi che contrastano con tale obiettivo è l'eccessiva rilevanza dei costi, dovuta alle opere di urbanizzazione ed ai contributi per la concessione. Ecco quindi per quale motivo nel pacchetto degli emendamenti presentati abbiamo inserito anche una proposta di modifica concernente tale materia, proposta di modifica sulla quale insistiamo.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Ribadisco il mio parere contrario alla proposta di modifica in esame, parere che peraltro avevo già espresso in sede di discussione sulle linee generali.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario.

RAFFAELE GARZIA. Dichiaro di astenermi da questa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rubinacci e Santagati, di cui ho in precedenza dato lettura.

(È respinto).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 APRILE 1982

Gli onorevoli Alborghetti, Triva, Bernardini, D'Alema, Sarti, Giura Longo, Antoni e Bellocchio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

Ai certificati di partecipazione emessi da società a prevalente partecipazione di enti pubblici territoriali e loro consorzi o istituzionalmente operanti nel campo dell'edilizia abitativa, aventi per scopo la realizzazione di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 27 e 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977; n. 10, ovvero alla realizzazione di opere pubbliche, nonché ai certificati di partecipazione in possesso degli enti di cui sopra, sono estesi i benefici di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati certificati di partecipazione i titoli di credito all'ordine, causali, incorporati pro-quota i diritti derivanti all'associato da un contratto di associazione in partecipazione.

6. 0. 3.

GUIDO ALBORGHETTI. Ricordo che in sede di Comitato ristretto era emerso l'orientamento di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno qualora la V Commissione bilancio avesse espresso parere contrario. Pertanto, preannunciamo il ritiro di questa proposta di modifica e la sua trasformazione in un ordine del giorno.

LUIGI SPAVENTA. Se l'ordine del giorno sarà dello stesso tenore dell'emendamento, io esprimerò un voto contrario in quanto esso va in direzione opposta ad un atteggiamento sempre assunto da questa Commissione: quello, cioè, di cercare di uniformare il regime fiscale delle varie attività finanziarie. Qui invece si introduce un'ulteriore attività finanziaria; comunque, vorrei raccomandare ai presentatori di modificare la dizione contenuta nel secondo comma dell'articolo aggiuntivo,

nella parte in cui recita: « Ai fini della applicazione del presente articolo sono considerati certificati di partecipazione i titoli di credito »: se sono certificati di partecipazione, non sono titoli di credito, quindi si tratta di una dizione molto impropria.

GUIDO ALBORGHETTI. Concordo con questa obiezione. Comunque ritiriamo l'emendamento.

VINICIO BERNARDINI. Vorrei rispondere all'obiezione del collega Spaventa ed anche, eventualmente, proporre qualche ulteriore elemento per arrivare alla predisposizione di un ordine del giorno un po' più ampio rispetto al tema oggetto del nostro articolo aggiuntivo.

Ricordo che sono già scaduti i termini per una revisione organica di tutti i redditi derivanti da attività finanziarie; i colleghi — ed in particolare l'onorevole Spaventa che ha contribuito più di altri a determinare quell'orientamento — hanno senz'altro presente il fatto che, in assenza di una messa a regime del comparto dei redditi derivanti da attività finanziarie, noi siamo andati avanti nello stabilire alcune esenzioni (sostenute anche dall'onorevole Spaventa) relativamente ad obbligazioni provvisorie di un certo tipo. Quindi, noi non pensiamo che non ci debba essere nessuna distinzione in riferimento alla natura dei titoli e direi che, a questo punto, potremmo veramente non limitarci alla presentazione di un ordine del giorno puramente rituale, ma collegare tale ordine del giorno, da un punto di vista cronologico, a questioni che sono *in itinere* in questo o nell'altro ramo del Parlamento: mi riferisco cioè al provvedimento, pendente presso il Senato, sui fondi comuni ed al provvedimento di iniziativa dei colleghi Minervini e Spaventa che la nostra Commissione dovrà esaminare in sede legislativa. Siamo quindi nelle condizioni — studi in materia già sono stati compiuti — di poter prevedere tempi ravvicinati per chiarire la natura di questi certificati di partecipazione e, una volta

determinato questo aspetto, per venire alla definizione del trattamento fiscale di questo comparto, nell'ambito del quale, poi, a nostro avviso dovranno essere operate delle distinzioni.

Non so se questi certificati debbano essere uguali a quelli di Bagnasco...

LUIGI SPAVENTA. Per il 49 per cento si farà riferimento a quelli di Bagnasco, per il 51 per cento saranno dei comuni.

VINICIO BERNARDINI. Speriamo che sia così: allora vorrebbe dire che, effettivamente, si fa sul serio. Ma io penso che non sarà così, stante la politica finanziaria che è in atto nel paese. So che Bagnasco continuerà a fare i propri comodi e i comuni non potranno intervenire nel settore nemmeno nella misura del 10 per cento.

Concludendo, ribadisco quanto ha già preannunciato il collega Alborghetti: noi ritiriamo cioè l'articolo aggiuntivo proposto, sottolineando come esistano le condizioni per un ordine del giorno unitario che venga accolto dal Governo non come raccomandazione, bensì come impegno.

LUIGI SPAVENTA. Mi permetto di suggerire che l'ordine del giorno non dovrebbe certamente avere come principale oggetto i certificati di partecipazione emessi da società a prevalente partecipazione di enti pubblici e territoriali, ma dovrebbe affrontare il problema della disciplina civilistica, prima che tributaria, di tutti i certificati che vengono emessi e dei quali ignoriamo anche la natura giuridica. Nel nostro ordinamento, infatti, vi sono delle maglie molto larghe attraverso cui sfugge tutta una serie di titoli (che non sappiamo nemmeno come definire e che vanno dai certificati immobiliari a quelli di partecipazione) i quali costituiscono pericolo e pregiudizio per il risparmio. Sarebbe incauto disciplinare tributariamente questi titoli perché in tal modo essi verrebbero legittimati civilisticamente. Una disciplina tributaria che venga prima di quella civilistica, la ritengo pericolosa proprio perché darebbe adito ad aggirare

ciò che Governo e Parlamento dovrebbero disciplinare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 si provvede con parte delle disponibilità recate dall'articolo 22 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato, in caso di approvazione, a procedere al coordinamento formale del testo del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

considerata la incontrollata proliferazione di attività finanziarie connesse ad iniziative immobiliari, le quali risultano attualmente prive di specifica disciplina civilistica e tributaria e sono sottratte ai

controlli predisposti nel nostro ordinamento per la tutela del risparmio

impegna il Governo

a formulare entro breve termine proposte, anche di carattere legislativo, tendenti:

1) ad evitare fenomeni di carattere degenerativo delle sopracitate attività finanziarie, con particolare riguardo ai certificati di partecipazione ad iniziative immobiliari;

2) a favorire la formazione di società a prevalente partecipazione di enti pubblici territoriali o istituzionalmente operanti nel campo dell'edilizia abitativa, aventi per scopo la realizzazione di interventi di edilizia abitativa economica e convenzionata.

0/3192/6/1 « RUBBI EMILIO, ALBORGHETTI, SPAVENTA, BORGOGGIO, SUSI, GIGLIA, BERNARDINI, SARTI, D'ALEMA, TRIVA, ANTONI ».

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIUSEPPE RUBINACCI. Mi rifaccio a quanto detto, in sede di discussione sulle linee generali, sia da parte mia, sia da parte del collega Santagati.

Riteniamo che tanto il primo provvedimento di legge quanto il secondo, che sono stati sottoposti al nostro esame, siano insufficienti per il conseguimento degli obiettivi che ci prefiggevamo: allargare la proprietà delle abitazioni, facilitare lo smobilizzo di quelle esistenti, e rilanciare l'intero settore edilizio. Pensavamo, infatti, che per ridurre i costi degli appartamenti, estendere la proprietà delle case, rimuovere il settore delle costruzioni dalle secche della stagnazione, e mettere in moto l'indotto ad esso connesso, fosse necessaria una manovra fiscale incisiva e coraggiosa: è per questo che abbiamo sottoposto alla Commissione una serie

di emendamenti con i quali puntavamo alla riduzione dell'imposta di registro ed all'equiparazione dell'IVA al 2 per cento anche per le cessioni che avvenissero tra soggetti privati, mentre auspicavamo la esenzione dall'INVIM, purché essa venisse ad essere reinvestita nel settore edilizio, l'esenzione dall'IRPEF e dall'ILOR, nel reddito catastale, per gli appartamenti abitati dal proprietario come prima abitazione, ed altri provvedimenti: tutto ciò anche in relazione alle decisioni prese in un nostro convegno, tenutosi a Bari, per rimettere in moto l'intero settore edilizio ed estendere la proprietà delle case.

Di questi emendamenti, alcuni sono stati recepiti dal Governo e dalla Commissione — e ne abbiamo dato atto —, mentre altri sono stati respinti. Perciò, pur ritenendo che il testo del provvedimento di legge sia stato migliorato, non lo reputiamo ancora sufficiente, come prima dicevo, a far decollare il settore edilizio, soprattutto per quanto riguarda quello residenziale.

Pertanto, il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

VINICIO BERNARDINI. Tenendo presente che il disegno di legge è stato presentato il 24 febbraio scorso, desidero rilevare che ne abbiamo completato la discussione in un tempo molto breve, malgrado le difficoltà in presenza delle quali ci siamo trovati a lavorare. L'approveremo oggi dopo averlo ampiamente modificato, quasi ritrascritto: pur non condividendone l'impostazione, vi abbiamo introdotto notevoli elementi migliorativi.

Ora, ciò dovrebbe dimostrare (ed il Governo e la maggioranza dovrebbero meditare su questo) che non è sempre vero che il decreto-legge è lo strumento giusto per approvare, in tempi brevi, provvedimenti che, seppure urgenti, hanno però bisogno di un dibattito approfondito in Parlamento, pena il crearsi di difficili situazioni, e con il rischio di commettere errori anche in sede di sanatoria.

Quando vi è una concreta volontà politica da parte del Governo e della mag-

gioranza, senza contrasti tra loro, ed i provvedimenti di legge corrispondono a problemi reali del paese, è possibile, come in questo caso, discutere seriamente e varare testi migliorativi del testo originario. Perciò, diamo oggi, sul testo che la Commissione si accinge a votare, un giudizio meno negativo di quello che avevamo dato sull'originario provvedimento del Governo, perché sono state introdotte delle importanti modifiche.

Tra esse, ricordo non solo il fatto di aver stabilito l'aumento della penalità, nel caso non sia reinvestita anche solo una parte delle plusvalenze o dei ricavi connessi alle varie operazioni, ma anche quello di aver obbligato coloro che usufruiscono delle agevolazioni per alienare il patrimonio immobiliare ad impegnarsi subito per la destinazione di quelle plusvalenze secondo le finalità della legge.

Altra modifica di rilievo — e forse la più importante tra quelle introdotte — consiste nell'aver agevolato, in qualche modo, la mobilità degli alloggi, i trasferimenti, nei confronti di coloro che sono in cerca della prima casa, e anche di quelli che, pur avendo la casa, hanno bisogno per loro esigenze familiari o per altre esigenze di acquistarne un'altra più adeguata. Ci siamo limitati a ciò. A mio avviso non è un elemento secondario. Abbiamo motivo di ritenere che forse sarà questa la parte che avrà l'impatto più positivo nel paese e sarà quella che potrà veramente rappresentare una spinta ad una ripresa edilizia finalizzata allo scopo al quale noi guardiamo.

Certo, è rimasto un problema. Vorrei che i colleghi capissero il motivo della preoccupazione del gruppo comunista. Noi abbiamo indubbiamente diminuito la preoccupazione che i meccanismi originariamente previsti potevano generare in relazione al problema degli sfratti, in quanto nel provvedimento originariamente presentato non vi era alcuna cautela. Noi avevamo già espresso le nostre preoccupazioni al riguardo in occasione della formulazione del parere per il decreto Nicolazzi. Nel corso del nostro esame abbiamo introdotto correttivi importanti, sia

agendo dal punto di vista dell'interesse dei venditori, sia finalizzando la ripresa alla vendita ai diretti inquilini. Abbiamo introdotto anche facilitazioni fiscali per il pagamento rateale, abbiamo ridotto la fascia di coloro i quali non saranno potenzialmente in grado di usufruire di quel diritto di prelazione che abbiamo introdotto con il nostro lavoro. Un passo ancora più avanzato avrebbe potuto essere compiuto con l'accettazione dell'emendamento presentato dal gruppo comunista tendente a portare a quattro anni il tempo oltre il quale esercitare il diritto di sfratto da parte del terzo acquirente. Qualche collega ha ritenuto che la misura proposta dal gruppo comunista fosse una modifica troppo incisiva della legge sull'equo canone, che ha stabilito un termine di due anni. Voglio ricordare quanto ha detto in proposito il collega Alborghetti, poiché la reiezione di tale emendamento da noi proposto influirà sul voto che il gruppo comunista esprimerà. Quello emendamento era congeniale e interamente rispondente alle finalità del provvedimento che stiamo discutendo, si attagliava perfettamente a tale provvedimento non ad altri. Infatti, mentre da un lato noi favoriamo e spingiamo gli enti istituzionali a vendere e poi a reinvestire, c'è una sfasatura temporale sul mercato fra il rilascio di alloggi e la disponibilità di alloggi costruiti *ex novo*. Pensavamo che questo arco temporale potesse essere soddisfatto nell'ambito di quattro anni, in modo da evitare quello che può rivelarsi l'elemento più negativo del provvedimento che stiamo discutendo, cioè che ci si trovi fra qualche anno di fronte ad un aggravamento del fenomeno degli sfratti nelle zone calde del paese. Questo ci preoccupa.

Invitiamo pertanto il ministro, il Governo, le forze politiche a farsi carico — nell'ambito degli enti pubblici — della necessità di programmare, nel momento in cui gli immobili vengono trasferiti e poi si procede al reinvestimento, gli impegni degli enti in modo tale da gestire bene gli elementi positivi contenuti nel provvedimento al fine di evitare appunto una recrudescenza degli sfratti.

Un'altra parte del provvedimento che non ci lascia certo soddisfatti è rappresentata dagli incentivi fiscali che vengono concessi non sulla base del trasferimento degli immobili, bensì dei redditi degli immobili o comunque di elementi connessi al reddito di chi dovrà andare a stipulare dei mutui per acquistare l'alloggio da adibire a propria abitazione, questo in tutto il paese oppure nelle zone calde.

Signor ministro, onorevoli colleghi, noi siamo preoccupati per questa manovra fiscale, perché non la vediamo collegata o in sintonia con la riforma della imposizione immobiliare, a cui tutti guardiamo e le cui linee fondamentali hanno preso corpo in questo dibattito. Stando alle dichiarazioni del suo predecessore e alle sue stesse dichiarazioni, signor ministro, c'è l'intendimento di affrontare il problema non riducendo complessivamente il gettito tributario, anzi, eventualmente, accrescendolo in modo equo. Con questo provvedimento noi partiremo invece da una base di tassazione più bassa ed erosa. Le preoccupazioni che permangono, principalmente in relazione alla questione degli sfratti, la nostra insoddisfazione su quest'ultimo profilo fiscale e le motivazioni esposte giustificano il voto di astensione del gruppo comunista sul provvedimento, malgrado tutti i miglioramenti che anche con il suo contributo e con le sue proposte sono stati introdotti nel testo.

DOMENICO SUSI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è coerente con la strategia che il partito socialista ha delineato per la soluzione del problema casa, strategia che possiamo sintetizzare nel modo seguente: la azione pubblica deve operare, nel settore edilizio-abitativo, per raggiungere due obiettivi, vale a dire fornire il mercato di un numero sufficiente di nuove abitazioni e migliorare le condizioni alloggiative. Ciò deve avvenire in una situazione economico-sociale difficile ed in presenza di una evoluzione del settore profondamente diversa rispetto a qualche anno fa. Si è verificato infatti il superamento di antichi tabù, per cui singoli individui vo-

gliono un'abitazione autonoma, vi sono coppie che si separano, ci sono nuove coppie che si formano, c'è l'inserimento nel comparto pubblico di altre fasce di reddito (che riguardano sia anziani sia giovani), mentre l'inadeguatezza delle vecchie abitazioni, specialmente nelle aree marginali e di degrado, ed il numero molto limitato di nuove abitazioni hanno creato tensioni sociali, delle quali il problema degli sfratti costituisce la punta emergente.

Abbiamo ritenuto di dover proporre due linee di intervento, una per migliorare la situazione in prospettiva, l'altra per risolvere i problemi contingenti. Intanto è stato svolto un buon lavoro per l'approvazione di un provvedimento il più possibile organico, in grado di migliorare gli investimenti, di snellire le procedure e di graduare gli sfratti. Mi riferisco al decreto cosiddetto Nicolazzi-bis. Già in occasione della presentazione del primitivo provvedimento n. 2582 il gruppo del partito socialista espresse l'avviso che fosse fondamentale l'inserimento di adeguate norme di carattere fiscale.

Il disegno di legge presentato dal ministro Formica si è mosso lungo tre direttrici: primo, favorire l'accesso alla proprietà di case per abitazione da parte di privati; secondo promuovere la costruzione di nuove case da concedere in affitto, stimolandone la domanda; terzo accrescere l'offerta per quanto riguarda l'affitto di case, anche mediante la riduzione del fenomeno delle case sfitte nelle aree di tensione abitativa.

Con il disegno di legge in sostanza si interviene nel mercato dell'edilizia abitativa con misure fiscali di incentivo, alcune di carattere congiunturale e quindi limitate nel tempo, altre di natura sistematica e quindi permanenti. Vengono introdotte infatti misure fiscali per la vendita di abitazioni a persone fisiche o cooperative, la esenzione dall'IRPEF, IRPEG ed ILOR per quanto riguarda i guadagni netti derivanti da cessione di proprietà di immobili effettuate a persone fisiche o loro cooperative, l'esenzione dall'INVIM per le vendite di abitazioni (a chi ne sia

locatario antecedentemente al 31 dicembre 1981) e la riduzione della stessa INVIM per le vendite effettuate a soggetti diversi. È prevista altresì l'esenzione dalla stessa INVIM per le compravendite tra persone fisiche se l'alienante reinveste il ricavato della vendita. Ci sono anche misure fiscali di incentivo all'investimento per quanto riguarda il patrimonio abitativo pubblico. Le agevolazioni infatti sono concesse anche per le vendite o le permutate di immobili finalizzate all'attuazione di piani di recupero.

Questi sono gli elementi più importanti del provvedimento che ci accingiamo a votare. L'imposta sulle abitazioni sfitte è una prima risposta all'esigenza di immettere nel mercato edilizio abitativo un patrimonio che, secondo le cifre fornite dal censimento, è consistente.

La discussione è stata approfondita ed ha registrato un'importante convergenza tra le forze politiche.

Preannuncio pertanto il voto favorevole del gruppo socialista, che è il riconoscimento della validità del provvedimento ai fini del rilancio del settore.

EZIO CITTERIO. Il gruppo democristiano voterà a favore del disegno di legge e ringrazia il relatore ed i colleghi dell'approfondito lavoro e del proficuo confronto svolto in sede di comitato ristretto.

Il testo votato è equilibrato ed incisivo e potrà produrre positivi effetti nel settore dell'edilizia abitativa.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge 3193 oggi discusso.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	35
Votanti	21
Astenuti	14
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Azzaro, Borgoglio, Citterio, De Cosmo, Fiandrotti, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Giglia, Merolli, Patria, Porcellana, Ferrari Marte, Susi, Rende, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Seppia, Sposetti.

Si sono astenuti:

Antoni, Corradi, Bernardi Antonio, Bernardini, Conchiglia Calasso, D'Alema, Giura Longo, Alborghetti, Pierino, Rubinacci, Sarti, Spaventa, Toni, Triva.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
